

Atto TOAVPY

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Fertirrigazioni: fanghi di depurazione

N. Reg. Decr. 297/2011 Data 30/05/2011

N. Protocollo 56143/2011 1

Oggetto: CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SpA - ORMELLE- MODIFICA

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI

FANGHI DI DEPURAZIONE - D.Lgs. 152/2006,

D.Lgs. 99/1992 e D.G.R.V. n. 2241/2005.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 506/2010 del 28/10/2010 con cui la

CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SpA con sede in via Roma n. 2,

ORMELLE, è stata autorizzata all'utilizzo su suolo agricolo

dei fanghi di supero provenienti dal depuratore del proprio

stabilimento, su terreni dell'azienda agricola ZANINOTTO

GUIDO E FRANCO S.S. con sede a Oderzo;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto n. 6/2011 del 04/01/2011

con cui la ditta suddetta, a seguito di richiesta della

stessa, è stata autorizzata a effettuare il trasporto dei

fanghi utilizzando anche i mezzi della Società Agricola

CASONATO L.M. e G.S., socia della cantina;



VISTA la nota datata 21/04/2011 prot. prov. n. 42811/11 con cui la ditta succitata comunica la variazione dei dati del Socio trasportatore in "CASONATO GIANANTONIO & F.LLI Sas", nonché l'aggiunta del trattore con targa BA 508 M; RITENUTO, pertanto, di modificare nuovamente il D.D.P. n. 506/2010 del 28/10/2010;

VISTI il D.Lgs. 99/92, la L.R. 3/2000, la delib. della Giunta Regionale n. 2241 del 09.08.2005 e il D.Lgs. 152/06;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - L'Art. 2 del D.D.P. n. 506/2010 del 28/10/2010 è così sostituito:


"Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato dalla ditta stessa, dal proprietario dei terreni con mezzi propri, dalla Ditta "CASONATO GIANANTONIO & F.LLI Sas" con i seguenti mezzi: Trattore BA 114Y, trattore BA 508 M, carrobotte TV 24813 o da ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa."

ART. 2 - Il D.D.P. n. 6/2011 del 04/01/2011 è revocato.

ART. 3 - Rimane valido quant'altro previsto dal D.D.P. n. 506/2010 del 28/10/2010.

ART. 4 - Il presente decreto va affisso all'Albo di questa Amministrazione e a quello del Comune di Oderzo.

VB/mp

  
Simone Busoni  
Pag. 2 di 2

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.